REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Determinazione del Direttore del Servizio Personale n. 522 del 18 MAG. 2015.

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.
Dirigente Medico matr. 8762 **P. L.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18 MAG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Personale

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10/2006;

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;

Vista la deliberazione n. 1 del 07/01/2015, con la quale il Direttore Generale f.f. ha assegnato l'incarico di facente funzioni di Direttore della S.C. Servizio del Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;

Premesso che, con istanze del 9/4 e 13/04/2015, la dipendente, Dott.ssa L.P., Dirigente Medico in servizio presso questa Azienda, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per i periodi: dal 12/03 al 19/03/2015, dal 13/04 al 14/04/2015 e il 07/04/2015, per assistenza al coniuge (R.S, nato il 11/02/1957), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, dalla competente Commissione Medico Legale della ASL n. 8 di Cagliari, come da documentazione agli atti di questo Servizio;

Atteso che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinques dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;

Precisato che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:

1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92), accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
2) che il richiedente conviva con la persona da assistere
3) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

Considerato che sussistono i presupposti affinché alla stessa venga concesso il congedo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio presso cui la dipendente lavora, a margine della istanza di cui sopra;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta,

Ol

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Segue determinazione n. 522 **del** 18 MAG. 2015

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza della dipendente matr. identificativa **8762**, dipendente di questa Azienda e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per i periodi: dal 13/04 al 14/04/2015 e il 07/04/2015, per un totale di giorni **3**;
2. di dare atto:
   - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
   - che al 31/03/2015 risultano usufruiti gg. **82** complessivi;
   - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
   - che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.446,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
   - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore
S.C. Servizio Amministrazione Personale
Dott. Maurizio Calamida

Uff. Giuridico
Collaboratore Amministrativo; GL/Flons